

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO ROMBIOLO
Via I° Maggio 151- 89841 Rombiolo (VV)
E-mail: vvic81300p@istruzione.it -PEC vvic81300p@pec.istruzione.it
Telefono: 0963367184 - CF 96012580799
Sito web: <http://www.icrombiolo.edu.it>



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO - -ROMBIOLO
Prot. 0009156 del 07/10/2023
VI-9 (Uscita)

Al personale docente e ATA
AI DSGA
AI RLS
Alla Commissione sicurezza

CIRCOLARE N. 33

Oggetto: sorveglianza sanitaria – VDT – tutela delle lavoratrici madri

Nelle more di predisporre una calendarizzazione delle visite mediche rivolte agli assistenti amministrativi e al personale che richieda di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, il Direttore SGA, nella sua autonomia operativa, provvederà a tale adempimento di concerto con il MC, fissando una o più date dedicate alla nostra istituzione scolastica.

Al fine di quantificare le visite ed ottimizzare i tempi, il personale che rientri nella sorveglianza sanitaria presenterà istanza all'indirizzo mail della scuola indicandone l'oggetto "prenotazione sorveglianza sanitaria".

USO DI VIDEOTERMINALI: Durante lo svolgimento delle attività lavorative vengono utilizzate postazioni muniti di VDT, anche se la normativa di sicurezza specifica viene applicata completamente, è possibile che si sviluppino patologie a danno dell'apparato muscolo-scheletrico oppure che gli addetti accusino danni al rachide o problemi all'apparato oculovisivo. Obbligo di visita medica del lavoro e quindi di sorveglianza sanitaria di un videoterminista, è previsto per il lavoratore che utilizza il computer per almeno 20 ore non continuative alla settimana, quest'obbligo è sancito dall' art. 176 del Testo Unico 81/08.

Tutela delle lavoratrici

Premesso che la gravidanza non è una malattia, bensì un aspetto della vita quotidiana, purtuttavia condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento. Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza - puerperio - allattamento, una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri. Il **DLGS 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"** all'art. 11 (che abroga tra l'altro il D.Lgs. 645 del 26/11/96) richiede, per le lavoratrici in gravidanza e per quelle nei primi mesi di allattamento, la specifica valutazione dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché la valutazione dei processi lavorativi ritenuti pericolosi e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare. La norma stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri o all'esposizione ad agenti biologici pericolosi. Il datore di lavoro deve provvedere, in base alla propria valutazione, a modificare temporaneamente le condizioni e/o le mansioni del personale soggetto e in caso di impossibilità il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al

presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17. In ogni caso, il datore di lavoro informa preventivamente le lavoratrici e i loro rappresentanti sui risultati della valutazione. A tutela delle Lavoratrici di questo Istituto Comprensivo, si prega di leggere con molta attenzione questo documento informativo. Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo del Governo n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", **si ribadisce a tutte le lavoratrici la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, informazione che risulta obbligatoria anche in caso di attività che comportano esposizione a radiazioni non ionizzanti (artt. 6, 8 del D.Lgs. 151/01).** A seguito di tale informativa, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi dei lavoratori secondo il D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quelli derivanti da esposizioni da agenti fisici, chimici o biologici, da processi o da condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11, D.Lgs. 151/01), per adottare le misure necessarie ed eliminare tali rischi, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12, D.Lgs. 151/01).

Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art. 6). Si fa inoltre presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto sopra, hanno comunque la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che sia il Medico Specialista sia il Medico Competente (ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro) attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20, D.Lgs. 151/01). **La mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro, comporta loro un'assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi connessa alle rispettive attività lavorative.**

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati

IL Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Sangeriti

(firmato digitalmente)